

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Oviglio
Provincia di Alessandria**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Il comune gestisce direttamente i servizi cimiteriali compresa l'illuminazione votiva, gli impianti sportivi, il servizio del peso pubblico.

Servizi gestiti in forma associata

- 1) Il servizio mensa è gestito in convenzione con i comuni di Bergamasco , Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Gamalero e Masio. Il comune di Bergamasco è il capofila. Lo stesso ha affidato il servizio alla ditta GMI Servizi srl il prezzo unitario di Euro 6,02.
- 2) Il servizio socio assistenziale viene svolto in forma associata con il Consorzio Servizi Socio Assistenziali Alessandrino in cui il Comune di oviglio ha una partecipazione dello 0.28%
- 3) Il servizio di Segreteria Comunale viene svolto in forma associata con il Comune di Castellazzo Bormida e Borgoratto Alessandrino.
- 4) Sono svolti in convenzione di personale i seguenti servizi:
Ufficio tecnico con i comuni di Bergamasco e Cortiglione
Ufficio vigilanza con il comune di Borgoratto Alessandrino

Servizi affidati ad altri soggetti

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla ditta Irtel Viale Indipendenza19 srl Canelli

Società partecipate

Sulla base della Legge 124/2015, in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, è stato emanato il D.Lgs n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in vigore dal 23 settembre 2016, modificato dal D.Lgs n. 100/2017".

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico, ma disseminate in decine di provvedimenti legislativi.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 l'Ente ha provveduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni" con deliberazione di CC n. 20/2017, esecutiva.

Ai sensi dell'art. 20 c. 1 Dlgs n. 175/2016 l'Ente ha poi provveduto, alla "Analisi dell'assetto complessivo delle società" che è stata inserita a partire dalla Nota di Aggiornamento del DUP 2018/2020 dalla quale risulta che Le partecipazioni societarie direttamente detenute dal Comune di Oviglio rientravano, a quella data, nella fattispecie di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 trattandosi partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non occorre pertanto provvedere alla loro alienazione secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016.

Con le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del tesoro (Avviso 23.11.2018 su portale Tesoro) sono stati unificati gli adempimenti afferenti la revisione Periodica (art. 20 D.Lgs n. 175/2016) ed il Censimento Annuale (art. 17 D.L. n. 90/2014) delle partecipazioni pubbliche. I dati come sopra aggiornati al 31.12.2018 afferenti gli adempimenti suddetti risultano trasmessi attraverso l'applicativo del Portale Tesoro.

Conformemente a quanto prescritto dal citato articolo 20 (nel rispetto della scadenza del 31 dicembre prevista dal comma 3) si procede ora a rinnovare l'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente considerando i dati aggiornati a tutto il 31.12.2019.

Il Comune di Oviglio ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) A.R.AL. spa – servizio raccolta e smaltimenti rifiuti percentuale 0,05%
- 2) Consorzio bacino Alessandrino –consorzio di conferimento rifiuti- percentuale 5 quote su 245

Inoltre in relazione a quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 in ordine alla predisposizione ed invio alla Sezione regionale della Corte dei Conti di una relazione sui risultati conseguiti dalle azioni intraprese per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si rende noto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 21.04.2015, esecutiva, ha disposto, anche ai fini della richiamata normativa, la riduzione della partecipazione azionaria nell'unica società partecipata dalle n. 100 azioni di normali Euro 100,00 cadauna, pari ad una quota dello 0,67% del capitale sociale precedentemente sottoscritte, alle 2 azioni societarie del valore nominale di Euro 100 ciascuna pari ad una quota dell'0,05% del capitale sociale.

Tali partecipazioni risultano essenziali in quanto alle stesse è stato affidato il ciclo integrato dei rifiuti verranno pertanto mantenute.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti P.R.G.C. generale variante 3-2010 approvato in data 22.09.2010 con delibera del CC n. 22, esecutiva e l'ultima variante parziale 4-2010 approvata con delibera del CC n. 10 del 26.01.2018, esecutiva.

c) Politica tributaria e tariffaria

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Ai fini dell'ADDIZIONALE IRPEF si confermeranno le seguenti percentuali con i relativi scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000e	0,40
Oltre 15.000 e fino a 28.000	0,45
Oltre 28.000 e fino a 55.000	0,50
Oltre 55.000 e fino a 75.000	0,55
Oltre 75.000	0,80

TARI

Nel bilancio di previsione 2020 è stato messo come stanziamento l'importo di Euro 188.000,00 e si procederà all'emissione di due avvisi di pagamento con scadenza presumibilmente 30.06.2020 e 30.11.2020 dando così modo all'amministrazione di valutare con attenzione i nuovi costi derivanti dalla tariffazione puntuale.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE-ARERA

Come noto la Legge 27-12-2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all'articolo 1 comma 527 ha attribuito ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la facoltà di riorganizzazione in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.

La legge n. 205/17 ha dunque attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del settore "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure".

Nel corso dell'anno 2019, l'Autorità ha dato attuazione alla delega ricevuta avviando numerosi procedimenti volti a intervenire:

sulla definizione del perimetro dei servizi da coprire mediante TARI;

sull'individuazione dei costi efficienti del servizio;

sulla definizione dell'iter per l'approvazione dei documenti connessi alla TARI e in particolare per la redazione e l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe;

sulla definizione di regole in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;

L'obiettivo espresso da ARERA, così come chiarito nella delibera n. 303/2019, è quello di introdurre, dal 2020, un nuovo sistema tariffario TARI definendo un metodo unitario basato su criteri predefiniti. A tal fine l'Autorità ha pubblicato tra l'altro due documenti per la consultazione definiti rispettivamente "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (doc. 351/2019/R/rif) e "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (doc. 35). In ultimo, in data 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA ha pubblicato sul proprio sito internet la delibera 443/2019/R/Rif avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e l'allegato contenente il nuovo Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI.

Considerato che i criteri per la definizione del nuovo metodo tariffario sono stati resi disponibili da ARERA in data 31/10/2019 è emersa, nel corso del 2019, la necessità di conciliare i tempi per la predisposizione dei documenti programmatori degli enti locali con la predisposizione dei propeedeutici piani finanziari da redigersi secondo quanto richiesto dall'Autorità stessa. Sebbene la stessa Associazione Nazionale dei Comuni abbia, tra l'altro, segnalato ad ARERA la criticità derivante dai termini fissati, l'Autorità ha mantenuto l'entrata in vigore al 2020. Per ovviare alla criticità derivante dai tempi non congrui per la redazione dei piani economico finanziari rispetto al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, il legislatore è intervenuto approvando con il DL 124/2019 convertito, un emendamento alla L 147/2013 che introduce all'art. 1 "dopo il comma 683, è aggiunto il seguente: «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma

683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.» ”

Questa previsione normativa legittima, almeno per l'anno 2020, l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

Una volta definiti i piani finanziari da redigersi secondo il metodo tariffario definito dall'Autorità, i Comuni potranno adottare le eventuali variazioni di bilancio atte a recepire i nuovi valori determinati dai vigenti criteri.

Il consorzio di bacino svolgerà il ruolo di ente territorialmente competente e provvederà a validare i piani finanziari redatti dai gestori. Le società di raccolta provvederanno dunque a redigere, per quanto di competenza la parte di piano relativo alla raccolta e ai servizi accessori, mentre i comuni dovranno fornire i dati relativi ai costi sostenuti direttamente. L'iter per la predisposizione e l'approvazione dei documenti dovrà essere ultimato entro il 30/04/2020 e il consorzio dovrà provvedere all'invio dei piani finanziari ad Arera per l'approvazione definitiva.

A TARIFFAZIONE PUNTUALE NEI COMUNI DI MINORE ENTITÀ DEMOGRAFICA DELL'AREA AM AG AMBIENTE Programmazione 2020/2022

Il consorzio di bacino ha avviato nel corso del 2019 un progetto di introduzione della tariffazione puntuale nei 23 Comuni di minore entità demografica serviti da Amag Ambiente (Altavilla Monferrato, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Conzano, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero). Il progetto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 26/11/2018 esecutiva e denominato “*Passaggio a tariffazione puntuale nei 24 Comuni di minore entità demografica dell'area Amag Ambiente* ” sta coinvolgendo una popolazione di riferimento pari a circa 26 mila abitanti.

La raccolta dei rifiuti in questi 23 Comuni prevedeva già il sistema porta a porta per l'indifferenziato e l'organico e il sistema stradale per le restanti frazioni. Nel corso del 2019 è stato avviato il progetto di comunicazione alla cittadinanza e dal 2020, verrà adottata la TARI tributo puntuale.

La TARI puntuale sarà strutturata attraverso la misurazione dei rifiuti indifferenziati che sono raccolti con il sistema porta a porta. A tale scopo, saranno utilizzati appositi contenitori dotati di transponder RFID UHF. I veicoli e gli operatori adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati saranno muniti di lettori di frequenza che rileveranno lo svuotamento dei contenitori. I dati saranno raccolti da un apposito portale reso disponibile per i Comuni che potranno estrarre in tempo reale le informazioni utili alla predisposizione del tributo puntuale.

Dopo una fase di test, utile anche per l'ultimazione delle consegne dei contenitori alle utenze, il sistema entrerà a regime dal 2 marzo 2020, data dalla quale partiranno le letture dei conferimenti.

Ad ogni comune è stato illustrato il meccanismo di determinazione della parte puntuale della tariffa proponendo al contempo un'ipotesi di conferimenti minimi da prevedere nella prima bolletta TARI per l'anno 2020. Una volta determinati i piani finanziari secondo il nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA, si potranno effettuare le opportune simulazioni per definire il costo al litro e il conseguente costo per ogni conferimento.

I Comuni, già nel 2019, hanno adottato il regolamento tipo predisposto dal Consorzio e introdurranno le eventuali modifiche entro il nuovo termine per l'approvazione delle tariffe 2020 (30 aprile 2020).

Preso atto che la L. 160/2019 ha abrogato la TASI e la vecchia IMU, a partire dall'01.01.2020 e che i comuni avranno tempo fino al 30 giugno per recepire la disciplina della nuova IMU in quanto il regime transitorio consente agli stessi di deliberare anche oltre il termine per l'approvazione del Bilancio 2020-2022; con retroattività dall'01.01.2020.

Nelle more si confermano le aliquote dell'anno 2019 così come riportare nella proposta di nota aggiornamento DUP 2020-2022;

Che il D.L. 124/2019, convertito, introduce all'art. 1 della Legge 147/2013, dopo il comma 683, il comma 683 BIS che dispone all'approvazione del Regolamento TARI e tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Relativamente al bilancio di previsione finanziario ali fini ICI/IMU/TASI si confermeranno le seguenti percentuali:

Aliquote ICI/IMU	2019
Aree edificabili	10,60
Fabbricati diversi dalle abitazioni principale e dai fabbricati rurali (altri fabbricati) comprensivi del gruppo catastale D categoria 1 opifici	10,60
Terreni	7,60 (fogli esenti 20, 21, 22)

Fra le entrate extratributarie non vi sono divergenze sostanziali rispetto al 2019 ;
si evidenziano le entrate di maggior rilievo:

- proventi per fitti fabbricati e terreni Euro 17.300,00
- proventi per violazioni codice della strada Euro 34.000,00 (leggera diminuzione rispetto al 2019 in quanto, a distanza di un paio d'anni dall'installazione dell'impianto semaforico si è riscontrato che gli automobilisti hanno adottato una condotta più responsabile e pertanto è diminuito il numero delle multe)
- contributi dal GSE Euro 8.500,00
- recupero servizio tecnico in convenzione Euro 23.000,00
- proventi servizio illuminazione votiva Euro 11.000,00
- proventi servizi cimiteriali Euro 25.000,00
- proventi servizio anagrafe-elettorale-stato civile Euro 15.000,00 (nuova entrata 2020)

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese ed adottare tutti quei procedimenti necessari al fine di ottenere il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed assicurarsi eventualmente spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà all'indebitamento.

¹

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inserite in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento i proventi da tariffe o canoni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, non è stata adottata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto non sussiste la fattispecie.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

(Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165)

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di

ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il D. Lgs. n. 75/2017, meglio conosciuto come legge Madia di riforma della P.A., introduce norme di forte impatto nella predisposizione di piani di fabbisogno del personale, prevedendo il superamento della dotazione organica. L'art. 4 del succitato decreto, oltre a modificare sostanzialmente l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 introduce l'art. 6 ter sostituendo, infatti al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni da predisporre ad opera di singoli Enti sulla base delle linee di indirizzo per la pianificazione dei bisogni stessi.

Il nuovo art. 6 del d lgs 165/2001 così, infatti, recita ai commi 1-2-3: *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*

In data 08.05.2018, da parte del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione sono state emanate le linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda gli Enti Locali si attendono le linee guida della Conferenza Unificata.

RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.Lgs n. 165/2001 e PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 EX ART. 91 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.

QUADRO NORMATIVO

1a. Disposizioni normative generali

L' art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale.

L'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 1, dispone che *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; al comma 2, dispone che “gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili (norme, queste ultime che, in sostanza, prescrivono che le nuove assunzioni possono essere autorizzate, dagli organi di vertice, solo previa ottimizzazione di quelle esistenti ed eventuale attuazione di programmi di riqualificazione, con specifico riferimento agli obiettivi di governo ed ai programmi di attività da realizzare), realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;”*

L'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i., impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente; in particolare i primi tre commi del citato art. 33 prevedono testualmente:

“1-Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o la situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.”

“2- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”.

“3. la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”

L'adempimento di cui al succitato art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 costituisce presupposto logico e giuridico all'effettuazione di assunzioni o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto. Seguendo una linea di continuità con il passato anche per l'anno 2016 si è proceduto con analoghe modalità il tutto con le risultanze di cui alla seguente Sezione .

1b. Analisi della dotazione organica e della condizione del personale in servizio

La dotazione organica vigente del Comune di Oviglio è così composta:

Categoria C n. 3 dipendenti a tempo indeterminato

Categoria B n. 1 dipendente a tempo indeterminato

Categoria giuridica B3 n. 1 dipendente a tempo indeterminato al 50%

- in ordine alla condizione di soprannumero o di eccedenza esse non sussistono in quanto non è presente in servizio personale a tempo indeterminato extra dotazione organica;

2a. Vincoli normativi in materia di spesa del personale

Il decreto crescita n. 34/2019, convertito in L. 58/2019, mira ad introdurre rilevanti novità in materia di vincoli assunzionali e limiti al trattamento accessorio del personale, statuendo il principio che le assunzioni siano parametricate sullo stato dei conti comunali, anziché sulle cessazioni intervenute. Ciò in base alla considerazione che chi ha entrate più solide ha più possibilità di sostenere la spesa fissa per il personale.

La nuova disciplina, per la verità, non è immediatamente applicabile, rimandando, la legge, ad un decreto ministeriale attuativo, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali avvenuta il 30 gennaio u.s., in cui, in modo abbastanza singolare, si indica come data di entrata in vigore dello schema di decreto de quo, in corso di perfezionamento, già oggetto dell'intesa sancita nella seduta dell'11.12.2019, il 20 aprile 2020.

Da ciò si potrebbe dedurre, in attesa che il testo finale del decreto lo preveda, che ci sia una norma di salvaguardia per le procedure nel frattempo già avviate, con la precedente, ma tuttora in vigore normativa (fattispecie che non interessa questo Comune).

Conseguenza, pertanto, di quanto suesposto sarà che fino alla data del 20 aprile 2020 si applicheranno le vecchie regole già previste nei precedenti DUP e loro aggiornamenti e precisamente:

Legge 296/2006 e s.m.i. art. 1

comma 557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

comma 557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

comma 557-ter. *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*

comma 557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*

2b.Dimostrazione della compatibilità con i vincoli in materia di personale

Ai sensi della normativa introdotta con la conversione in L. n.114 dell'11/08/2014 del DL. n.90/2014 il Comune, in materia di spesa del personale, soggiace al limite di cui all'art. 1 comma **557-quater** della L. 296/2006 (introdotto dall'art. 3 c.5bis del DL. 90/2014 conv.) il quale prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno*

2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il **contenimento delle spese di personale** con riferimento al **valore medio** del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Come precisato dalla Corte dei Conti (Autonomie n.25 del 15 settembre 2014) in luogo del precedente “parametro temporale “dinamico”, il legislatore ha introdotto “.... anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un **parametro temporale fisso e immutabile**, A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al **valore medio del triennio 2011/2013**, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, **senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali**”.

APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE SECONDO QUANTO ESPRESSO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

La normativa in materia di spesa del personale ha generato tutta una serie di dubbi applicativi che sono diventati ancora più complessi a causa del passaggio alla nuova contabilità “armonizzata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011 che ha modificato gli schemi di bilancio e le modalità di imputazione delle entrate e delle spese.

Di fronte ai dubbi interpretativi sollevati dalle Sezioni di Controllo Lombardia e Veneto, la **Sezione Autonomie è intervenuta (n. 16/SEZAUT/2016)** nel maggio 2016 per fissare alcuni principi di diritto in materia:

- 1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve **confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni** dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.*
- 2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il **parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.***
- 3. Con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, **non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente** dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.*
- 4. Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, **disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale** per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.*
- 5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.*

In relazione a quanto sopra esposto si relaziona quanto segue con riferimento specifico al Comune di Oviglio.

RISPETTO DELL'ART. 1 COMMA 557-QUATER L. 296/2006.

Il valore medio (2011/2013) della spesa di personale da considerare ai sensi

dell'art. 1 comma 557-quater ammonta ad euro , a fronte di ciò la spesa di personale del Comune di Oviglio stimata per il triennio **2020/202** ammonta a complessivi **euro 202.720,00** con un margine di rispetto pari ad **euro 62.294,62**

La spesa di personale **2020/2022** è stata calcolata sulla base dei valori stanziati nel DUP. Si evidenzia che, annualmente, in sede rendiconto, la spesa di personale subisce una modifica in quanto ci sono spese dell'anno precedente (es. retribuzioni di posizione e di risultato) che sono reimputate nell'anno in corso ove saranno pagate e, allo stesso modo, le medesime spese attualmente stanziati nell'anno in corso verranno reimputate, alla chiusura dell'esercizio, sulla annualità successiva.

Ai fini di un raffronto omogeneo la spesa di personale per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021 è stata decurtata anche della quota dovuta all'incremento apportato dall'applicazione del CCNL 2016/2018 avvenuta a partire dall'anno 2018.

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	DUP 2020/2022
TOTALE INTERVENTO 01	240278,12	212.574,63	200.776,32	215.420,00
INTERVENTO 07 – IRAP	15.437,57	14.456,50	16.898,66	15.000,00
ALTRE SPESE (es. buoni lavoro)	55.825,00	68.642,75	66.556,92	21.000,00
Totale	311.540,69	295.673,88	284.231,90	
Entrate i detrazione (Concorso spese da Comuni x Gestioni associate)	-19.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-45.000,00
SPESE in detrazione (diritto di rogito segretario – straordinario elettorale – ISTAT – incentivo progettazione)	-12.983,72	-11.463,66	-10.455,22	-3.700,00
TOTALE Netto Spesa rilevante ex comma 557	279.056,97	263.210,22	252.776,68	202.720,00
MEDIA SPESA PERSONALE DEL TRIENNIO 2011/2013				
MARGINE DI RISPETTO (media triennio – spesa personale 2019/2021)				62.294,62

RISPETTO DELL'ART. 1 COMMA 557-QUATER L. 296/2006 CON CONSOLIDAMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DEL CONSORZIO CISSACA

La **Corte dei Conti Lombardia** che, con parere **n. 237 del 29 settembre 2014**, ha ribadito che: *“la spesa di personale dei Consorzi debba essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'obiettivo di contenimento della spesa storica posto dall'art. 1 commi 557 e 562 della L.F. n. 296/2006”*.

Onde applicare quanto sopra espresso dalla Corte dei Conti Lombardia la verifica

sul rispetto dei limiti di spesa del personale deve essere estesa integrando, tanto la base di riferimento **quanto la spesa 2019**, della quota di spese di personale del Consorzio CISSACA attribuibile al nostro Ente.

Per quanto attiene la consistenza di tale spesa nel triennio **2011/2013** può essere come di seguito calcolata assumendo il dato risultante delle specifiche tabelle contenute nella Relazione al Rendiconto del Consorzio stesso e conservate agli atti dell'Ufficio:

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Quota spese di personale Consorzio CISSACA imputabile al Comune di Oviglio	€ 67.820,07	€ 75.620,99	€ 72.617,33

Media Triennale: **euro 72.019,46**

ESITI DELLA RICOGNIZIONE SVOLTA E PIANO TRIENNALE 2020/2022 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.lgs n. n. 165/2001 e s.m.i, si dà atto che il Comune di Oviglio non ha situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;
Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e sulla base di quanto espresso dalle Linee di Indirizzo adottate dal Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione pubblicato nella G.U. del 27/7/2018, si espone il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 contenente l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano sulla base della spesa per il personale in servizio.

Categoria di ingresso	Posti previsti	Profili Professionali	Posti coperti al 31/12/2019	Rappresentazione della dotazione organica in termini finanziari: Previsione di spesa del personale in servizio e del personale assumibile		
C	4	1 istruttore contabile	1	34.524,91	8.935,71	2.935,03
		1 istruttore amministrativo	1	23.499,41	6.248,05	998,50
		1 istruttore tecnico	1	38.172,28	9.840,87	3.244,51
		1 istruttore agente polizia municipale	1	38.328,53	9.901,71	3.257,63
B	1	1 collaboratore tecnico capo operaio	1	23.393,64	6.176,42	1.977,50
			5	157.921,77	41.102,76	12.413,17
Fondo contrattazione decentrata			5.282,96	1.447,53	449,05	
Straordinario e rimborso spese di missione			376,00	103,02	32,00	
TOTALE SPESA			163.580,73	42.653,31	12.894,22	

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2020/2021/2022

Nessuna assunzione è prevista per il triennio 2020-2022

e) Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavori di asfaltatura strade comunali (finanziate da avanzo di amministrazione 2018)	€. 73.081,00
Lavori di adeguamento impianto di riscaldamento (contributo statale risparmio energetico)	€. 50.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria peso pubblico (finanziate con avanzo di amministrazione 2018)	€. 22.500,00
Convenzione fra i Comuni di Felizzano, Masio, Oviglio, Quargento, Quattordio, Solero per la gestione della sicurezza con i servizi di videosorveglianza sul territorio	€. 13.000,00

Programmazione opere pubbliche anni 2020-2022

ANNO 2020:

Messa in sicurezza scuola dell'Infanzia con sistemazione controsoffitto locale mensa (finanziamento Statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37)	€ 50.000,00
Progettazione messa in sicurezza scuola dell'infanzia (finanziamento Statale L. 160/2019 art. 1 commi 52-53)	€ 10.000,00
Realizzazione impianto di climatizzazione Uffici Comunali (oneri di urbanizzazione)	€ 5.000,00
Sistemazioni accessorie ripristino area verde Via XX Settembre con esecuzione aiuola	€ 5.000,00

(avanzo 2019)

Manutenzione straordinaria cimitero comunale (spostamento ingresso, completamento fognatura, e rifacimento intonaco loculari) (proventi cimiteriali)	€ 5.000,00
Costruzione loculario comunale (avanzo 2019)	€ 50.000,00
Rifacimento pista da ballo area verde Pro Loco (avanzo)	€ 30.000,00

ANNO 2021:

Messa in sicurezza loculari cimitero comunale (finanziamento Statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37)	€ 50.000,00
--	-------------

ANNO 2022:

Manutenzione straordinaria beni patrimoniali (finanziamento Statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37)	€ 50.000,00
---	-------------

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OVIGLIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	65.000,00	50.000,00	50.000,00	165.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia (APPLICAZIONE AVANZO 2019)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Totali	€ 155.000,00	50.000,00	50.000,00	255.000,00

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Il comma 821 della Legge di Bilancio 2019 in materia di semplificazione regole di finanza pubblica dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, sostituendo la precedente regola del pareggio di bilancio secondo cui gli enti dovevano conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. L'attestazione dell'equilibrio di bilancio viene prodotta con il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Il D.M. Ministero Economia e Finanze del 1 agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri individuando tre saldi diversi:

-Risultato di competenza

-Equilibri di bilancio

-Equilibrio complessivo

L'obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l'obiettivo, ad oggi non legato a sanzioni specifiche, è quello di rispettare anche l'equilibrio di bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, effettiva capacità dell'Ente di garantire al copertura di tutti gli "impegni" assunti.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

..

